

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale di Ancona - ordinanza del 30.10.2018 – G.I. Dr Luca Zampetti

Conferma della sospensione dell'esecuzione

Con provvedimento del 30.10.2018 viene confermata la sospensione già concessa inaudita altera parte in ragione dei motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 II° co. c.p.c. inerenti:

- 1) l'inidoneità del mutuo a valere quale titolo esecutivo;
- 2) l'usurarietà delle condizioni economiche;
- 3) l'indeterminatezza ;
- 4) l'illegittimità della c.d. clausola "floor" che, nel caso di specie, venne parificata al tasso corrispettivo, vanificando quindi ogni effettiva possibilità di vantaggio per il mutuatario che aveva sottoscritto il mutuo a tasso variabile.

Viale Treviri n. 202-63100 Ascoli Piceno (AP)

Via Ravenna n. 151 – 47814 Bellaria (Rimini)

Tel. 0736.263751 - Fax 0736.252540 - Cell. 347.6465594

Mail : avv.orsinialessio@gmail.com - Studio : studioavvorsini@gmail.com

www.orsinialessio.it



TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE ESECUZIONI

N. _____ /2017 reg. es.

All'udienza del 30/10/2018 sono presenti:

Per BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI _____

_____ l'avv. _____ oggi sostituito dall'Avv.

_____ il quale dà atto di essersi costituito nella giornata di ieri e si
riporta a quanto in atti depositato, chiedendo il rigetto di quanto
eccepito da controparte.

Per il Debitore è presente l'Avv. _____ in sostituzione dell'Avv.

ORSINI il quale si riporta all'opposizione ed insiste per la sospensione.

E' altresì presente il custode Avv. Sbacco

IL G.E.

Dato atto di quanto sopra, ritenuto necessario l'espletamento di
un'istruttoria al fine di verificare la fondatezza delle asserzioni a
fondamento della formulata opposizione e ritenuto altresì necessario
sussistendone i requisiti confermare la sospensione della procedura
stante il pregiudizio che potrebbe derivare alla parte opponente da una
vendita dell'immobile che verrebbe disposta a breve, in caso di
fondatezza della succitata opposizione, dispone la sospensione della
presente procedura rimettendo alla parte opponente l'introduzione di
un giudizio di merito con riassunzione della stessa all'esito
dell'instaurando giudizio. Assegna termine di giorni 60 per
l'introduzione del giudizio di merito, all'esito del quale, in caso di
mancata instaurazione, la parte opposta potrà richiedere l'immediata



riassunzione della procedura.

Il Giudice dell'Esecuzione

Dr. Luca Zampetti

AVV. ALESSIO ORSINI

